

AIDC Milano

AIDC LAB

**Pubblica consultazione dell'OIC su
DOCUMENTO INTERPRETATIVO 12**

Legge 30 dicembre 2025 n° 199

**Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non
immobilizzati**

Redattori delle osservazioni

Pierluca Princigalli

Giorgio Venturini

In relazione alla pubblica consultazione promossa dalla Fondazione Organismo Italiano di Contabilità (di seguito, per brevità indicata anche come “OIC”) in relazione alla Bozza di Documento Interpretativo 12, avente ad oggetto le disposizioni normative di cui alla Legge n. 199 del 2025 sugli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati in scadenza il prossimo 12 marzo 2026 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto a questo riguardo da OIC, che consente al mondo accademico e agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse. Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione si propongono all’attenzione di OIC le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente, qualora di interesse, i contenuti del presente scritto.

* * *

1. Premessa

AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Sezione Milano), nell’ambito del proprio ruolo istituzionale e nell’interesse dell’attività professionale svolta dai propri iscritti, formula le seguenti osservazioni in merito al Documento Interpretativo n. 12 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, concernente gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199. Il Documento Interpretativo è stato posto in pubblica consultazione in data 4 marzo 2026; in considerazione della sostanziale assenza di novità rispetto alla normativa previgente e della continuità con gli orientamenti interpretativi già espressi dall’OIC, il periodo di consultazione è stato dunque e conseguentemente limitato. Pur nella consapevolezza che il provvedimento normativo si pone in continuità con precedenti analoghi interventi legislativi e che l’OIC aveva già emanato, nel corso del 2022, il Documento Interpretativo n. 11, successivamente aggiornato, l’AIDC ha ritenuto opportuno partecipare alla consultazione pubblica al fine di offrire il proprio contributo tecnico.

L'AIDC ritiene che rientri tra le proprie attività istituzionali contribuire al processo di elaborazione dei documenti interpretativi emanati dall'OIC, nell'ottica di favorire una sempre maggiore chiarezza e trasparenza dell'informativa di bilancio a beneficio di tutti gli stakeholder.

2. Considerazioni e proposte

i. Paragrafo 5 - Riferimento normativo: refuso materiale

Nel paragrafo 5 il documento richiama il "comma 66 dell'articolo 41 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199". Si ritiene che tale riferimento costituisca un refuso materiale, in quanto la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 risulta strutturata in un unico articolo, suddiviso in più commi. Il richiamo corretto dovrebbe pertanto essere all'articolo 1, comma 66, della medesima legge.

ii. Applicazione selettiva della deroga - Indicazioni di dettaglio

Il Documento Interpretativo ammette che la deroga possa essere applicata anche solo a specifici titoli iscritti nell'attivo circolante, consentendo altresì di differenziare il trattamento di titoli aventi caratteristiche diverse, ancorché emessi dal medesimo soggetto.

Pur trattandosi di un'impostazione in continuità con i precedenti orientamenti OIC (Documento Interpretativo n. 11), si ritiene auspicabile precisare in modo più esplicito che la selezione dei titoli cui applicare la deroga debba avvenire sulla base di criteri oggettivi, ragionevoli e documentabili, coerenti con le caratteristiche dei singoli titoli e dei relativi emittenti, nonché con le politiche di gestione finanziaria della società, al fine di limitare possibili applicazioni opportunistiche della facoltà prevista dalla norma, a beneficio della comparabilità dell'informativa di bilancio.

iii. Riserva indisponibile - Iscrizione in bilancio ed eventi successivi

Con riguardo all'iscrizione in bilancio della riserva indisponibile, il Documento potrebbe fornire alcuni utili chiarimenti operativi aggiuntivi, specificando meglio le modalità di

determinazione del relativo ammontare, anche con riferimento all'eventuale calcolo titolo per titolo ovvero per categorie omogenee, nonché alla considerazione dell'effetto fiscale.

Sarebbe inoltre utile chiarire in modo espresso la dinamica successiva della riserva e la relativa movimentazione al verificarsi di eventi successivi, quali la cessione dei titoli, il riassorbimento dei differenziali di valore ovvero la mancata applicazione della deroga negli esercizi successivi.

Su tali aspetti, potrebbe risultare utile, anche ai fini applicativi, l'inserimento nel documento di un sintetico esempio numerico illustrativo.

iv. Informativa aggiuntiva in nota integrativa

Si ritiene opportuno rafforzare l'informativa richiesta in nota integrativa dal Documento Interpretativo, prevedendo almeno l'indicazione:

- (i) dell'ammontare complessivo dei titoli cui la deroga è stata applicata, ove non venga fornito il dettaglio dei singoli titoli;
- (ii) della differenza complessiva tra valore contabile e valore di mercato, distinta per masse omogenee, ove non venga fornita per singoli titoli;
- (iii) dell'importo della riserva indisponibile costituita, con separata evidenza dell'effetto fiscale;
- (iv) dell'effetto prodotto dall'applicazione della deroga sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto.

Ciò consentirebbe una più agevole comprensione degli effetti della norma da parte degli utilizzatori del bilancio.

v. Coordinamento con l'OIC 29

Si suggerisce, infine, di rendere più esplicito il coordinamento con l'OIC 29 in tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, chiarendo che tali eventi devono essere considerati al fine di stabilire se forniscano evidenza di condizioni già esistenti alla data di

bilancio, con particolare riguardo alla valutazione della natura temporanea o durevole della perdita di valore. Sebbene il documento già richiami l'OIC 29, potrebbe essere utile esplicitare in modo più sistematico i criteri di trattamento dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio previsti da tale principio.

Nel complesso, le osservazioni sopra formulate sono finalizzate a rafforzare la chiarezza interpretativa del documento e a favorirne un'applicazione maggiormente uniforme nella prassi operativa. Si auspica che i chiarimenti e le proposte formulate possano utilmente contribuire al perfezionamento del Documento Interpretativo, a supporto dell'attività dei professionisti coinvolti nelle diverse attività connesse alla predisposizione e alla redazione del bilancio di impresa